

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0024139/P Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 10441 dd. 16/05/2012**
allegato
Trieste, **30 maggio 2012**

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità,
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Via Giulia, 75/1
34132 – **TRIESTE**

Oggetto: esercizi di somministrazione e normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche

Con la nota a margine citata, il Comune in indirizzo ha formulato una serie di quesiti relativi all'applicazione della specifica normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche in correlazione alle fattispecie di rilascio autorizzazioni/SCIA subingresso attinenti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; la scrivente, per quanto di competenza, ritiene di formulare le considerazioni che seguono, rinviando ogni ulteriore determinazione alla Direzione che ci legge per conoscenza.

L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 29/2005 contempla due tipologie di esercizi di somministrazione, inglobando, alla lettera a) del citato comma 1, le corrispondenti tipologie a) e b) di cui alla legge dello Stato 287/1991, ossia ristoranti e bar; il successivo articolo 70, al comma 5, sancisce che <<L'esercizio dell'attività (di somministrazione) è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico – sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali>>: si sottolinea che tale comma subordina esplicitamente "l'esercizio dell'attività" al rispetto delle specifiche prescrizioni di settore¹.

L'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13/1989 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*), come innovato dall'articolo 77, commi 1 e 2, del DPR 380/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) dispone che <<l progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione

¹ Analoga prescrizione è contenuta nell'articolo 3, comma 7, della legge 287/1991: <<Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica – sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate>>.

di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche>> fissate attualmente nel Decreto Ministeriale 236/1989, in particolare nell'articolo 5, per quanto concerne la necessità dei servizi igienici negli esercizi di somministrazione al pubblico, allocati negli edifici soggetti alla normativa de qua.

Non ostante la disciplina regionale di settore non distingue più, ai fini eminentemente dell'autorizzazione commerciale, tra esercizi di ristorazione in senso proprio ed esercizi di bar/caffé/pasticceria, ad ogni modo il discrimine tra le due tipologie conserva la sua attualità e necessità, se non altro sotto il profilo (igienico – sanitario) delle operazioni di manipolazione degli alimenti, come analiticamente illustrato nella sentenza della Cassazione Civile, sez. I, n. 10393 dd. 5 maggio 2006² (in senso conforme: T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, sentenze n. 3 dd. 13 gennaio 2011 e n. 273 dd. 24 marzo 2011), oltre che per le specifiche esigenze di cui al DM 236/1989.

Il richiamato articolo 5 del decreto (articolo rubricato <<Criteri di progettazione per la visitabilità³>>), distingue tra <<Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e **ristorazioni**>> (5.2) ed <<Altri luoghi aperti al pubblico>> (5.5), all'interno dei quali vanno inclusi pure **i bar**; nella prima ipotesi, in ogni caso <<deve essere consentita l'accessibilità⁴ ad almeno un servizio igienico>>, nella seconda ipotesi, i locali <<devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile>> <<quando superano i 250 mq di superficie utile (ossia, di superficie netta calpestabile).

Nell'ipotesi di subingresso, quale mera novazione soggettiva, trattasi della stessa attività che continua con un soggetto diverso da quello precedente, il che non comporta alcuna modificazione con riguardo all'azienda commerciale (cfr. circolare MinIndustria n. 3467/C del 28 maggio 1999); qualora invece,

² Cfr. nota DCAP prot. 9518/PROD.COMM dd. 22 aprile 2009, consultabile sul sito (Macroarea: Attività di somministrazione; File: Attività di vendita e somministrazione non assistita [22.4.09]): <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>.

³ Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (DM 236/1989, articolo 2, comma 1, lettera h], e articolo 3, comma 2, terzo capoverso).

⁴ Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. L'accessibilità esprime il più alto livello di qualità dello spazio costruito, in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato (DM 236/1989, articolo 2, comma 1, lettera g], e articolo 3, comma 2, secondo capoverso).

simultaneamente alla novazione soggettiva, intervengano pure dei cambiamenti oggettivi nell'azienda di somministrazione, i quali comportino, come nel caso in esame, una modificazione dell'attività da bar a ristorante, la fattispecie deve essere valutata anche sotto tale profilo di novazione oggettiva, con il conseguente assoggettamento <<dell'esercizio dell'attività>> a tutte le prescrizioni richiamate dall'articolo 70, al comma 5, della legge regionale 29/2005, incluse le prescrizioni di cui al DM 236/1989, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità.

Distinti saluti

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it